



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente / Ente	ARPA Lazio, che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice delegataria e le eventuali coassicuratrici
Broker	Uniconsult Srl, Via Martin Luther King 38/3, - 40132 - Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
Appaltatore:	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore: <ul style="list-style-type: none">• il prestatore di un contratto di prestazione d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute, o biologici, nonché il danno morale;
Danni materiali:	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
Massimale	la massima esposizione della Compagnia per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Personale assoggettato alla gestione Infortuni INAIL per conto dello Stato	Tutto il personale soggetto alla "Gestione per conto dello stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL" di cui al D.M. 10 ottobre 1985
Personale assoggettato alla gestione Infortuni diretta INAIL	Tutto il personale cui si applica la gestione diretta degli Infortuni operata dall'INAIL
Retribuzioni annue	Tutto ciò che i "prestatori di lavoro" ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'attività svolta dagli stessi.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

SEZIONE 2 RISCHI COPERTI

Art. 1 - oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività da esso svolte e/o alle competenze istituzionali ad esso spettanti e comprese tutte le attività accessorie, complementari, collegate e/o conseguenti comunque e da chiunque svolte e/o gestite anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite associazioni, centri, consorzi, società, fondazioni o altri organismi di diritto privato partecipati dal Contraente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222;
- per il fatto dei corsisti, impiegati in lavori socialmente utili, stagisti, borsisti, obiettori di coscienza, volontari (a titolo gratuito).

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:

1. dall'attività di vigilanza, controllo, didattica, di ricerca, di formazione e di consulenza;
2. dalla partecipazione e/o organizzazione di attività di studio, di viaggi, di ricerca e sperimentazione scientifica, di tirocinio, di convegni e mostre, di seminari ed attività culturali, sportive e ricreative in genere, sia in Italia che all'estero;
3. dalla partecipazione e/o organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento, sia in Italia che all'estero;
4. dall'adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, didattica, ricerca e formazione, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero;
5. dall'organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali – sportive – ricreative – politiche – religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque l'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
6. dalla proprietà, conduzione o uso di immobili e loro pertinenze e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, e/o altre strutture, anche all'aperto; comprese le quote di spettanza relative alle parti comuni di immobili condivisi e/o in condominio;
7. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o universitarie, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi";



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

8. dalla proprietà e/o gestione di giardini e parchi e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
9. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, le targhe e gli striscioni;
10. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, biciclette, tricicli, carrozzelle e furgoncini;
11. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
12. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale o assistenziale;
da lavori di scavo e posa in opera di impianti e/o tubature;
dallo svolgimento di lavori edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali l'Ente assicurato sia tenuto ad intervenire; lavori di posa in opera di impianti e/o tubature; lavori di scavo, sterro e reinterro in genere;
13. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di cabine elettriche, centrali termiche e geotermiche, serbatoi di carburante, centraline ed apparecchiature di rilevamento e misurazione;
14. dal servizio di sorveglianza, anche armata;
15. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
16. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Ente - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
17. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
18. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
19. a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia all'Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sui veicoli e di quelli conseguenti al mancato uso;
20. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
21. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
22. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
23. dallo svolgimento dei lavori di manutenzione di giardini, parchi, aiuole, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi.

Qualora le attività e i servizi sopradetti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono all'Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Art. 2 - oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o altri Enti previdenziali o assistenziali per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro rientranti nel personale cui si applica la gestione diretta operata dall'INAIL;
- b) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati a tutti i prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 - delimitazione dell'assicurazione – esclusioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- I) limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro rientranti nel novero del personale iscritto all'INAIL, per i quali opera la garanzia RCO di cui al precedente art. 18 lettera a)
- II) Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
 1. da furto, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 15;
 2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
 3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
 4. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
 5. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 6. cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 23;
 7. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalle successive condizioni speciali n. 13 e n. 14;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

8. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 21;
9. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzioni di fabbricati;
10. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 18;
11. derivanti dalla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione dell'istituto universitario e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari;
12. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 10.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

III) L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

13. da detenzione o impiego di esplosivi;
14. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
15. derivanti da malattie professionali, salvo quanto disposto dalla successiva condizione speciale n. 17;
16. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
17. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
18. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;
19. derivanti da amianto ;
20. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
21. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
22. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
23. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
24. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 4 - validità territoriale

L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo intero.

La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

Art. 5 - validità temporale

Salvo dove diversamente regolato, l'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Art. 6 - obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Compagnia tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, o il Broker, entro 15 (quindici) giorni da quando l'ente ha ricevuto la richiesta di risarcimento e deve contenere la data, il luogo, le cause del sinistro e la narrazione del fatto, ove possibile accompagnata dall'istruttoria ad opera degli uffici competenti, dall'indicazione delle conseguenze, dal nome e domicilio dei danneggiati e dei testimoni.

Alla denuncia devono poi fare seguito, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto:

- avviso di procedimento penale aperto
- richieste di risarcimenti INAIL e/o INPS o altri Enti previdenziali o assistenziali
- richieste di risarcimento da parte del danneggiato, di legali o di aventi diritto
- avviso di sinistro mortale; in tal caso, la denuncia deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 7 - gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in cui avverrà la tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 8 - regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Compagnia.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 – recupero franchigie

La Compagnia si impegna a risarcire ai terzi danneggiati il danno intero, al lordo della franchigia.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni annualità assicurativa, la Compagnia presenterà, contestualmente al rendiconto di cui all'Art.14, l'elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato, ovvero da copia dell'assegno di liquidazione afferenti all'annualità assicurativa in corso.

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società gli importi degli scoperti e/o delle franchigie a proprio carico entro 120 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Art. 10 - pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 11 - rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo.

SEZIONE 3 CONDIZIONI SPECIALI

1. LAVORI ESTERNI O PRESSO TERZI

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

2. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale per danni arrecati a terzi o ad altri assicurati, entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato e/o fra di loro, dei seguenti soggetti:

- a) dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere (inclusi volontari) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati ex D. Lgs. 38/2000 e simili norme per danni arrecati a terzi o ad altri dirigenti, dipendenti, soggetti e collaboratori ad essi equiparati in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso lo svolgimento del cd. "Telelavoro".

3. RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DAL D.LGS. N° 81/2008 E D.LGS. 106/2009

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato o da suoi "prestatori di lavoro".

4. COMMITTENZA DI LAVORI DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO DI AMBIENTI, IMPIANTI, STABILI E MANUFATTI IN GENERE (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 106/2009)

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

5. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O MANUFATTI EDILI E/O TERRENI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o detentore di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e/o manufatti e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

2. da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
3. dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati, piante e coperture in genere.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

6. DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose..

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

7. DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimito di massimale previsto dalla clausola – "*lavori esterni o presso terzi*" – di cui alla condizione speciale 1.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

8. COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime
- alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da furto, incendio e smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da veicoli a motore e natanti;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

9. COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE

A parziale deroga dell'art. 19, lett. I) delle Condizioni generali di assicurazione la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- b) movimentate nel corso delle attività svolte dall'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate nonché i danni a veicoli a motore o natanti.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

10. COMMITTENZA AUTO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

11. NORMATIVA VALIDA PER LAVORI EDILI IN GENERE

Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento.

La garanzia per i danni alle cose è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

12. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 19), lettera g) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

13. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 20), lettera g) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

14. DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 19), lettera a) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di:

1. impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
2. impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati di proprietà o occupati dall'Assicurato assicurata o relativi agli impianti dei fabbricati medesimi.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella *“Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”*.

15. MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 19 lett. b) delle Condizioni generali di assicurazione.

16. MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 19), lettera o) delle Condizioni generali di assicurazione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo della presente polizza e/o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia, senza soluzione di continuità.

La garanzia non vale:

1. per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

1. per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2. per l'asbestosi e la silicosi.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O., ma con il limite di € 500.000,00 per sinistro e con un sottolimito di € 250.000,00 per ogni "prestatore di lavoro" danneggiato per il quale l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 19 – III), delle Condizioni generali di assicurazione della presente Sezione I.

17. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 19), lettera j) delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

18. LAVORI DI SCAVO E REINTERRO

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

19. MANCATO O INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

20. DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS C.C.)

A parziale deroga dell'art. 19), lett. h), delle Condizioni generali di assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La garanzia non vale per veicoli e natanti, denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

21. DANNI DERIVANTI DA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta si conviene che la garanzia danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento o collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio, atti dolosi in genere, da mancato uso dei veicoli, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

22. SMERCIO

A parziale deroga dell'art. 19), lettera f) delle Condizioni generali di assicurazione la garanzia è estesa al rischio dello smercio.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La garanzia è prestata nei limiti di quanto riportato nella tabella "*Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti*".

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento per ogni sinistro/anno di € 500.000,00 che rappresenta anche il limite per "sinistro in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in più prodotti ed in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente assicurazione.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento per ogni sinistro/anno di € 100.000,00 e con una franchigia per ciascun danneggiato di € 5000,00 (qualora un sinistro riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Speciale 7 – danni da derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi -, il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni); il predetto limite rappresenta anche il limite per "sinistro in serie" intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi riconducibili ad una medesima vendita di prodotti,



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente assicurazione.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

23. PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

24. RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALE

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una "impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n° 196 del 24/6/97 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati);
- l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per
- danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
 - danni cagionati dalle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O, sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

25 PRECISAZIONI

In riferimento ai danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissioni o fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc) tenuto conto delle motivazioni dell'Ente che dichiara:

- l'ARPA non svolge attività di manipolazione di sostanze radioattive né di trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente;
- le apparecchiature presenti nelle varie sedi dell'ARPA sono unicamente dotate di alcuni componenti che rappresentano sorgenti di radiazioni ionizzanti o che funzionano comunque sulla base di emissioni di radiazioni ionizzanti e che dette apparecchiature sono interamente adibite ad attività di analisi laboratoristiche.

Tutto ciò premesso la garanzia comprende i danni derivanti dalla detenzione o uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato, nelle modalità di seguito enunciate:

- a) la garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché dalle prescrizioni delle competenti autorità. L'assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, avvalersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

idoneamente protetto ed ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;

b) l'Assicurato accorda alla società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente garanzia;

c) La presente garanzia vale per i danni cagionati nel periodo di effetto del contratto e che si manifestino e siano denunciati alla società entro un anno dalla scadenza.

d) Il massimale di sinistro indicato rappresenta il limite di esposizione della società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La garanzia è prestata anche per la responsabilità civile derivante al contraente per fatto doloso o colposo dei propri dipendenti.

26 RESPONSABILITÀ CIVILE PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL BIOLOGO INCARICATO E DEL CHIMICO

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta dal biologo (D.ssa Franca Tofi) e dal chimico (D.ssa Rita Cantarini) , iscritti nei rispettivi albi , per le prestazioni effettuate nella loro qualità di dipendenti di Arpa Lazio. Il limite massimo di risarcimento per sinistro ed anno é stabilito in € 1.000.000,00 ,con applicazione di una franchigia fissa di € 25000 per ogni sinistro.

LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIA	SOTTOLIMITI (per sinistro e per anno assicurativo)	FRANCHIGIE (per sinistro)	SCOPERTI (per sinistro)
OGNI CAUSA (salvo quanto diversamente specificato)		€ 250,00	
Lavori esterni o presso terzi	€ 200.000,00	nessuna	
Interruzione e/o sospensione di attività di terzi	€ 500.000,00	€ .500,00	10%
Danni da incendio	€ 500.000,00	nessuna	
Cose in consegna e custodia	€ 150.000,00	€ 250,00	
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate	€ 50.000,00	€ 2.500,00	15%
Lavori edili di demolizione e disfacimento		€ 1.500,00	20%
Lavori edili di ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione in fabbricati occupati	€ 50.000,00	€ 2.000,00	
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 150.000,00	€ 2.500,00	



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.3 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 250.000,00	€ 2.500,00	10%
Danni da furto	€ 50.000,00	€ 250,00	10%
Malattie professionali	€ 500.000,00	nessuna	
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00	€ 2.500,00	10%
Lavori di scavo e reinterro	€ 50.000,00	1.500,00	10%
Danni a cose consegnate e non consegnate	€ 1.000,00 per danneggiato € 25.000,00 per anno	€ 200,00	
Danni derivanti da rimozione dei veicoli	€ 25.000,00	€ 250,00	
Smercio	€ 100.000,00	€ 5.000,00	

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T.	€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)	unico per sinistro
R.C.O.	€ 5.000.000,00 (cinquemilioni)	per sinistro, col limite di
	€ (duemilionicinquecentomila)	per persona